REGIONE PUGLIA

Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 e ss.mm.ii. (in attuazione del Regolamento (CE) 651/2014 del 17.06.2014) – Titolo IV

"Aiuti ai programmi di internazionalizzazione delle Piccole e Medie Imprese" - Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento

Art. 1 "Premesse"

1) Il presente Avviso mira ad accrescere la competitività delle PMI sviluppando e realizzando nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l'internazionalizzazione. Esso è disposto conformemente al Regolamento (UE) n. 1301/2013, n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione e loro ss.mm.ii..
2) L'Avviso norma l'attuazione delle disposizioni previste dal TITOLO IV Aiuti alle PMI per l'acquisizione di servizi - Capo 1 "Aiuti per la consulenza in favore di PMI" e del Capo 2 "Aiuti alle PMI per la partecipazione a fiere", del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 2014 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 139 suppl. del 06/10/2014) come modificato con Regolamento regionale, 10 gennaio 2019, n. 2, di seguito Regolamento che richiama le categorie di esenzione di cui agli artt. 18 e 19 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione e loro ss.mm.ii..
3) La gestione del presente strumento è di competenza della Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro – Sezione Internazionalizzazione, che, procederà all'attuazione anche mediante il coinvolgimento dell'Organismo intermedio Puglia Sviluppo S.p.A. designato ai sensi dell'articolo 123, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
4) **A partire dal 2 marzo 2020** le imprese interessate possono presentare al Soggetto Finanziatore (una delle Banche di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 alla quale l'interessato chiede il finanziamento) o ad un Confidi (iscritto nelle apposite sezioni degli elenchi previsti agli artt. 106 e 107 del T.U.B.) le domande di agevolazione relativamente agli Aiuti ai programmi di internazionalizzazione delle Piccole e Medie Imprese, previsti dal Titolo IV - Capo 1 e Capo 2 del Regolamento.
5) Il Soggetto Finanziatore, ricevuta la domanda di agevolazione, può inoltrare la domanda a Puglia Sviluppo S.p.A. esclusivamente tramite procedura telematica, dopo aver proceduto alla verifica della conformità della domanda di agevolazione alle disposizioni del Titolo IV - Capo 1 e Capo 2 del Regolamento. Trattandosi di una procedura telematica, tutte le notifiche e le comunicazioni ai Soggetti interessati (Soggetti Finanziatori, Confidi, Imprese, consulenti), saranno disponibili direttamente nella propria Area di lavoro telematica, a cui si accede con le credenziali personali. Il sistema telematico potrà trasmettere automaticamente delle comunicazioni di "cortesia" via sms e mail ai recapiti indicati nel business plan (allegato A) ed ai Soggetti accreditati per informare della presenza di notifiche o comunicazioni nella propria Area di lavoro.
6) Il presente Avviso, promosso nell'ambito del POR FESR-FSE Puglia 2014-2020 - Asse III - Azione 3.5, contribuisce al perseguimento degli indicatori di output connessi alla priorità di investimento 3d riportata al punto 1: incrementare il numero di imprese beneficiarie di interventi di sostegno ai processi di internazionalizzazione e, più in generale, il numero di imprese che ricevono un sostegno e il numero di imprese che ricevono sovvenzioni.

Art. 2 "Soggetti Proponenti"

1) Le domande di agevolazione possono essere presentate da:
   - ✓ imprese di piccole dimensioni (imprese che occupano meno di 50 ULA e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiori a 10 milioni di euro);
   - ✓ imprese di medie dimensioni: che occupano meno di 250 ULA, realizzano un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure il totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro;
   - ✓ raggruppamenti di P.M.I., aventi sede operativa in Puglia, costituiti con forma giuridica di "contratto di rete" che abbiano acquisito soggettività giuridica, ai sensi del comma 4-quater dell'art. 3 del Decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e D.L. n. 179/2012 convertito con L. 221/2012 e s.m.i. In tale caso, la rete deve identificare dettagliatamente lo scopo della propria costituzione e disporre di un programma di rete che contenga l'indicazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascuna partecipante alla rete e le modalità di realizzazione dello scopo comune;
   - ✓ consorzi con attività esterna e società consortili di Piccole e Medie Imprese, costituiti anche in forma cooperativa, aventi sede operativa nella Regione Puglia.

   come da definizione di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, che intendono realizzare una iniziativa nell'ambito di uno dei codici Ateco ammissibili elencati nella **tabella A** (allegato n. 1) parte integrante del presente Avviso ed appartenenti alle seguenti Divisioni della "Classificazione delle Attività economiche Ateco 2007":

- sezione "C": attività manifatturiere;
- sezione "F": settore delle costruzioni;
- sezione "I": attività dei servizi di alloggio e ristorazione – limitatamente alle attività turistico ricettive di qualsiasi forma e dimensione della Divisione "55" della classificazione Ateco;
- sezione "J": settore dei servizi di comunicazione ed informazione.

2) I soggetti proponenti alla data di presentazione della domanda di agevolazione devono essere regolarmente costituiti e iscritti nel Registro delle Imprese e non si devono trovare in condizioni tali da risultare un'impresa in difficoltà, come definita all'articolo 2 del Regolamento di esenzione (CE) n. 651/2014 e ss.mm. e ii. I Soggetti proponenti non devono rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
3) Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1 del Regolamento (CE) 651/2014 sono esclusi i seguenti settori:
   - pesca e acquacoltura;
   - costruzione navale;
   - industria carboniera;
   - siderurgia, così come definito nell'allegato B della disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento di cui alla comunicazione numero C(2002) 315, pubblicata nella G.U.C.E. C70 del 19.3.2002;
   - fibre sintetiche;
   - produzione primaria di prodotti agricoli;
   - trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
     - quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
     - quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.
4) Non sono considerate attività di trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli né le attività di preparazione del prodotto per la prima vendita svolte nell'azienda agricola, né la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, né qualsiasi attività che prepara il prodotto per una prima vendita.
5) Con riferimento alle attività turistico ricettive extra - alberghiere (di cui al codice Ateco 55.20.51 "Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence"), le domande di aiuti possono essere presentate esclusivamente nella forma aggregata dei Consorzi o dei Raggruppamenti di P.M.I. costituiti con forma giuridica di "contratti di rete".

Art. 3 "Tipologie di progetti ammissibili"

1) Le domande di agevolazione devono riguardare progetti di importo minimo pari a Euro 50 mila:
   a) **per l'internazionalizzazione**, funzionali al potenziamento della competitività del sistema di offerta aziendale all'estero realizzati attraverso progetti di commercializzazione all'estero e/o collaborazione industriale con partner esteri (quali partnership, joint venture, sfruttamento di brevetti e tecnologie), che possono prevedere servizi di ricerca di partners esteri per la definizione di progetti di investimento e/o accordi di collaborazione industriale da realizzarsi all'estero; studi di fattibilità connessi con la valutazione economico-finanziaria, fiscale, legale contrattuale, e di progettazione/ ingegnerizzazione di prodotti/processi inerenti i progetti di investimento e/o di partnership industriale da realizzarsi all'estero; servizi di assistenza tecnica e di tutoraggio all'impresa nelle varie fasi di implementazione e monitoraggio del programma di internazionalizzazione;
   b) **per il marketing internazionale**, finalizzati a garantire il presidio stabile dell'impresa nei mercati esteri, che possono prevedere assistenza consulenziale qualificata per la realizzazione di azioni sul campo funzionali alla strutturazione della propria offerta sui mercati esteri, l'introduzione di nuovi prodotti e/o marchi sui mercati esteri frequentati o l'inserimento di prodotti e/o marchi su nuovi mercati esteri, progettazioni di iniziative coordinate di promozione e comunicazione (anche attraverso la creazione ed il lancio di marchi collettivi);
   c) **per la partecipazione a fiere** esclusivamente per la partecipazione di un'impresa ad una sola fiera o mostra, in Italia o all'estero, di particolare rilevanza internazionale.
2) Non sono ammissibili gli aiuti agli investimenti ad un beneficiario che, nei due anni precedenti la domanda di aiuto, abbia effettuato una delocalizzazione della stessa attività o attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dell'accordo SEE (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un'altra parte contraente dell'accordo SEE in cui viene effettuato l'investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). All'atto di presentazione della domanda di agevolazione, il beneficiario dovrà altresì dichiarare di non avere concretamente in programma di delocalizzare la stessa o un'analoga attività a quella oggetto della richiesta di aiuto nei due anni successivi al completamento dell'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto.

3) Il progetto deve essere organico e funzionale, da solo idoneo, cioè, a conseguire gli obiettivi prefissati dal Soggetto Proponente ed indicati nella domanda di agevolazione.
4) Le iniziative agevolabili devono essere riferite a unità locali ubicate nel territorio della regione Puglia.
5) Il progetto può essere avviato solo a seguito della presentazione della domanda di agevolazione alla Regione Puglia, e deve essere completato entro 24 mesi dalla comunicazione di ammissione alle agevolazioni effettuata dalla Regione. La durata di ciascuna attività svolta all'interno dei singoli programmi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1, non potrà essere superiore a 12 mesi, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 articolo 65 del Regolamento regionale n. 17/2014 e s.m.i.

Art. 4 "Spese ammissibili"

1) **Sono ammissibili le spese per:**
   a) Spese per servizi di consulenza specialistica, finalizzati a sviluppare il progetto di promozione internazionale, comprensivo di:
      I. progettazione, organizzazione e realizzazione di specifiche azioni promozionali sui mercati esteri di riferimento;
      II. attività di ricerca ed identificazione potenziali partner esteri;
      III. analisi e riorganizzazione della struttura e delle procedure aziendali ai fini della internazionalizzazione
      IV. attività di analisi e valutazione di joint-venture o accordi di collaborazione commerciale o industriale, anche nel campo dell'innovazione, della ricerca e del trasferimento tecnologico internazionale;
      V. servizi di assistenza legale, fiscale e contrattualistica internazionale, riferiti esclusivamente ai Paesi target del progetto di promozione internazionale per il quale si richiede l'agevolazione.
   b) Costi esterni per la figura del/della "export manager" (un/una temporary manager o, in caso di reti o consorzi, un/una manager condiviso), dedicato/a esclusivamente al lavoro di conduzione, coordinamento e gestione delle attività del progetto di promozione internazionale, da svilupparsi anche nel/i Paese/i target, fino ad un massimo di € 100.000,00 complessivamente. In ogni caso, l'export manager deve avere acquisito un minimo di 5 anni di esperienza specifica nella gestione e nella realizzazione di progetti di promozione e marketing internazionale a favore di singole imprese o raggruppamenti;
   c) Spese per servizi di consulenza specialistica relativi a studi ed analisi di fattibilità per la costituzione e gestione di investimenti all'estero funzionali alla costituzione di centri di servizi di vendita, controllo e certificazione di qualità, assistenza post-vendita, distribuzione e/o logistica per il sistema di offerta.
   d) Spese per la partecipazione diretta, ed in caso di reti o consorzi, collettiva della rete o consorzio, a fiere specializzate di particolare rilevanza internazionale, con specifico riferimento alle seguenti tipologie di spese:
      - affitto spazi espositivi;
      - servizi di allestimento e gestione degli spazi espositivi;
      - servizi di assistenza congressuale e di interpretariato.
   e) In alternativa rispetto alla lett. d), spese per la partecipazione ad una mostra promozionale inserita in un evento/mostra di carattere internazionale: affitto spazi, spese di spedizione di materiali promozionali e informativi e dei campionari da esporre/presentare, servizi di interpretariato;
      In caso di reti o consorzi deve trattarsi di una iniziativa promozionale comune, a favore della promozione della rete o consorzio e non delle singole imprese che partecipano al progetto.
   f) Con riferimento ai servizi di consulenza relativi alla progettazione, organizzazione e realizzazione di specifiche azioni promozionali sui mercati esteri di riferimento, di cui al precedente comma 1 lettera a) punto I., sono agevolabili:
      ✓ Costi per la progettazione di materiali promozionali e informativi (brochure, dépliant, video, ecc.) ed i relativi servizi di traduzione, purché realizzati in lingua inglese o nella lingua dei Paesi target. In caso di reti o consorzi, deve trattarsi di materiali promozionali ed informativi a favore della promozione della rete o del consorzio e non delle singole imprese che partecipano al progetto.
      ✓ Costi esterni per la progettazione e la realizzazione, per l'intera durata del progetto, del sito internet in lingua inglese e/o nelle lingue dei Paesi target. In caso di reti o consorzi, deve trattarsi del sito della rete o del consorzio, a favore della promozione della rete e non delle singole imprese che partecipano al progetto.
      ✓ Costi per la realizzazione di un marchio (brand) in Italia e/o nei Paesi esteri di riferimento del progetto. In caso di reti o consorzi, deve trattarsi della marca unitaria, identificativa della rete o del consorzio e non delle marche delle singole imprese che partecipano al progetto.

Tutte le prestazioni di consulenza dovranno essere giustificate, sia in fase di presentazione del progetto che di rendicontazione delle attività, in termini di giornate di consulenza. Il costo giornaliero (8 ore) degli esperti incaricati, riconoscibile ai fini contributivi, non potrà superare i parametri massimi di seguito fissati:

	ESPERIENZA NEL SETTORE SPECIFICO DI CONSULENZA	TARIFFA MAX GIORNALIERA
IV	2-5 ANNI	200,00 EURO
III	5 – 10 ANNI	300,00 EURO
II	10 – 15 ANNI	450,00 EURO
I	OLTRE 15 ANNI	500,00 EURO

Nel caso specifico di partecipazioni a fiere, sono ammissibili i costi su indicati che dovranno fare riferimento a listini ufficiali di enti fieristici.

2) Inoltre, le seguenti spese non sono comunque ammissibili:
   a. spese per il personale;
   b. le spese notarili e quelle relative a imposte e tasse;
   c. le spese relative all'acquisto di scorte;
   d. i titoli di spesa regolati con mezzi di pagamento non tracciabili;
   e. le spese di funzionamento in generale;
   f. le spese sostenute con commesse interne di lavorazione, anche se capitalizzate ed indipendentemente dal settore in cui opera l'impresa;
   g. i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo dei beni agevolabili sia inferiore a 500,00 euro.
3) L'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se essa è realmente e definitivamente sostenuta dal singolo destinatario. L'IVA che può essere in qualche modo recuperata, non può essere considerata ammissibile anche se essa non è effettivamente recuperata dal beneficiario finale o dal singolo destinatario. Quando il beneficiario finale o il singolo destinatario è soggetto ad un regime forfetario ai sensi del Capo XIV della Sesta Direttiva sull'IVA, l'IVA pagata è considerata recuperabile ai fini di cui sopra.
4) Le spese ammissibili dovranno derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, lettere d'incarico, conferma d'ordine) da cui risulti chiaramente l'oggetto della prestazione, il suo importo, la sua pertinenza al progetto, i termini di consegna.
5) Ciascuna spesa deve essere supportata da un documento giuridicamente vincolante, come ad esempio un ordine di acquisto o un preventivo controfirmato per accettazione, che conformemente alle disposizioni del presente Avviso deve riportare data successiva alla data di presentazione della domanda (data attestata nell'allegato D).
6) Non sono ammissibili le spese riferite al materiale da esporre in una mostra promozionale internazionale o fiera specializzata di rilevanza internazionale, in quanto si tratta di scorte di magazzino e, quindi, di beni che l'impresa potrebbe vendere.
7) Con riferimento alle spese ammissibili di cui al precedente comma 1, si precisa che le stesse devono rispettare quanto previsto dall'art. 66 del Regolamento 17/2014 e s.m.e i., che si riporta di seguito:
   "1. Sono considerate ammissibili a contributo le spese per l'acquisto di servizi di consulenza specialistica su specifiche problematiche direttamente afferenti il progetto di investimento presentato. 2. Tali servizi non devono rivestire carattere continuativo o periodico, non devono essere correlati ai costi operativi usuali del beneficiario, quali a titolo esemplificativo, i servizi ordinari di consulenza fiscale e tributaria, legale, servizi di pubblicità. 3. Sono ammissibili i costi per servizi di consulenza forniti da consulenti esterni. 4. La prestazione di consulenza deve essere effettuata attraverso l'utilizzo di soggetti organizzati ed esperti nello specifico settore di intervento richiesto a beneficio e sulla base di contratti scritti con i soggetti richiedenti il contributo. I soggetti abilitati a prestare consulenze specialistiche devono essere qualificati e possedere specifiche competenze professionali nel settore in cui prestano la consulenza. 5. Il beneficiario ed il fornitore del servizio non devono avere alcuna forma di partecipazione reciproca a livello societario. 6. Non sono ammissibili i costi per consulenza specialistica rilasciata da amministratori, soci e dipendenti del beneficiario, nonché di eventuali partner."
8) Con riferimento alle spese di cui all'art. 3, comma 1) lettere a, b e c, non sono ammissibili le prestazioni di consulenza eseguite da coniugi, parenti o affini fino al terzo grado dei soci e/o degli amministratori (nel caso di società/consorzio/rete proponente) o del titolare (nel caso di ditta individuale). Tali limiti su esposti, per i consorzi e i raggruppamenti di PMI, riguardano tutte le imprese coinvolte.

Art. 5 "Forma e intensità delle agevolazioni"

1) La forma e l'intensità delle agevolazioni concedibili sono indicate di seguito.
2) L'aiuto sarà erogato in forma di sovvenzione determinata sul montante degli Interessi di un finanziamento concesso da un Soggetto Finanziatore accreditato.

3) Il contributo di cui al precedente comma viene riconosciuto in misura pari all'Interest Rate Swap (Euribor 6 mesi versus tasso fisso) denaro, in euro a 10 anni (10Y/6M), pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" il giorno della stipula del finanziamento da parte del Soggetto Finanziatore, maggiorato di uno spread. Al momento la misura dello spread è pari al 5% (500 punti base); tale valore viene aggiornato di anno in anno.
4) Il rischio del finanziamento è a completo carico del Soggetto Finanziatore.
5) Qualunque sia la maggior durata del contratto di finanziamento, la sovvenzione determinata sul montante degli Interessi sarà calcolata con riferimento ad una durata massima del finanziamento di cinque anni.
6) Le agevolazioni saranno calcolate, indipendentemente dall'ammontare del progetto ammissibile, su un importo finanziato massimo di 800 mila euro per impresa e 4 ME per i progetti presentati da Reti di Impresa o Consorzi.
7) Oltre alla sovvenzione determinata sul montante degli Interessi sarà concessa un'ulteriore sovvenzione aggiuntiva fino alla concorrenza di un'intensità di aiuto complessiva del 45%.
8) Per le imprese che hanno conseguito il rating di legalità, e per le Reti di Impresa o Consorzi l'intensità massima di aiuto è incrementata di 5 punti percentuali.
9) L'aiuto per programmi di Internazionalizzazione e/o di marketing internazionale non potrà superare l'importo complessivo di 300 mila Euro per impresa e 2 milioni di Euro per progetto (Reti di Impresa o consorzio).
   L'aiuto per la partecipazione a fiere non potrà superare l'importo complessivo 100 mila Euro per impresa e 200 mila Euro per progetto (Reti di Impresa o consorzio).
10) il calcolo del contributo sul montante degli interessi di cui ai commi precedenti, verrà determinato in fase di verifica preliminare effettuata da Puglia Sviluppo SpA, propedeutica all'emissione del provvedimento di concessione provvisoria da parte della Regione, ai fini della determinazione dell'ammontare massimo del contributo concedibile, confrontando i parametri stabiliti nella delibera di finanziamento con i parametri indicati nell'Avviso pubblico, mentre nella fase di verifica finale della rendicontazione della spesa (a seguito di completamento del progetto e di presentazione della richiesta di erogazione da parte dell'impresa), verranno presi in considerazione i dati del contratto di finanziamento.
11) Gli aiuti di cui al presente Avviso sono cumulabili, compatibilmente con le finalità degli investimenti previsti dai singoli progetti, con gli aiuti de minimis di cui al Regolamento Regionale n. 15 del 01/08/2014 e s.m.ei., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 105 del 04/08/2014.
12) La sovvenzione complessiva [ESL sovvenzione Titolo IV del Regolamento + eventuale ESL aiuto in forma di garanzia diretta + eventuale sovvenzione rating + eventuali altre sovvenzioni], calcolata in base ai costi ammissibili del progetto, non potrà superare il 45% per le imprese e il 50% nel caso di Reti di imprese o di Consorzi e per chi possiede il rating di legalità. Nel caso in cui venga superata la suddetta intensità, si procederà a ridurre proporzionalmente la sovvenzione del Titolo IV del Regolamento al fine di rientrare complessivamente nei limiti su indicati.

Art. 6 "Risorse disponibili"

1) Al presente Avviso sono destinati 20 milioni di euro a valere sul P.O. Puglia 2014 – 2020 – Asse prioritario III "Competitività delle Piccole e Medie Imprese" – obiettivo specifico 3d Azione 3.5, adottato dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 1498 del 17/07/2014.
2) Dette risorse possono essere implementate con ulteriori finanziamenti rinvenienti dal PO Puglia 2014-2020, Asse Prioritario III, Az. 3.5.

Art. 7 "Domanda di ammissione del finanziamento ai contributi"

1. I Soggetti Finanziatori ed i Confidi dovranno essere in possesso:
   - di una casella di "posta elettronica certificata (PEC)" rilasciata da uno dei Gestori di PEC ai sensi dell'art. 14 del DPR 11 Febbraio 2005, n. 68 e pubblicato in G.U. del 28 Aprile 2005, n. 97";
   - di "firma elettronica digitale", in corso di validità, del legale rappresentante (o suo procuratore ove previsto) rilasciata da uno dei certificatori come previsto dall'articolo 29, comma 1 del DLGS 7 marzo 2005 n. 82 e specificato nel DPCM 13 gennaio 2004".
2. Il Soggetto Finanziatore e i Confidi accreditati si obbligano ad esporre presso tutte le loro sedi/filiali presenti sull'intero territorio regionale il materiale informativo e pubblicitario (es. manifesti, locandine, totem) fornito dalla Regione Puglia, relativi al regime di aiuto di cui al presente Avviso.
3. Il Soggetto Finanziatore o il Confidi, al fine di censire telematicamente la domanda di aiuti nella piattaforma telematica (con contestuale generazione del codice pratica), deve procedere obbligatoriamente alla compilazione di tutte le informazioni previste per la generazione della domanda di agevolazione (Allegato C), come da modulo di domanda allegato al presente Avviso. Tale allegato generato telematicamente, deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa proponente.

4. Il Soggetto Finanziatore inserisce nella procedura telematica l'attestazione della presentazione domanda (Allegato D) sottoscritta con propria firma digitale, non è necessaria la trasmissione tramite posta elettronica certificata;
5. La data di presentazione della domanda da parte del Soggetto Proponente, attestata all'interno della dichiarazione di ammissibilità (allegato D), determina il momento a partire dal quale possono essere sostenute le spese e, quindi, il momento in cui possono essere avviate le spese del progetto. Se viene presentato un documento giuridicamente vincolante con data antecedente alla data di cui sopra, l'intero programma è ritenuto inammissibile (vedi precedente art. 4 comma 5).
6. La modulistica, redatta in formato elettronico, è disponibile, unitamente alle specifiche sulle modalità di trasmissione, sul portale internet: www.sistema.puglia.it.
7. Qualora nello svolgimento dell'attività di istruttoria, sia in fase di verifica preliminare sia in fase di verifica finale della rendicontazione della spesa, si ravvisi la necessità di chiarimenti e/o integrazioni (visualizzabili e da trasmettere tramite upload sul "cruscotto impresa"), Puglia Sviluppo S.p.A. assegna un termine, comunque non superiore a trenta giorni, affinché il soggetto proponente vi provveda. Trascorso inutilmente il tempo assegnato, la domanda è esclusa dalla fase di valutazione e, pertanto, dichiarata non ammissibile. Sarà effettuata non più di una richiesta di integrazioni documentali per ciascuna fase di verifica istruttoria. A maggior chiarimento, non si considerano richiesta di integrazioni:
   - Sollecito per documentazione richiesta e non inoltrata dall'impresa;
   - Chiarimenti e/o integrazioni necessari, rispetto alla documentazione integrativa fornita;
   - Integrazioni richieste, a seguito di variazioni al progetto presentate dal Soggetto proponente.
8. A seguito di presentazione della domanda presso un Soggetto Finanziatore accreditato, ottenuto il codice pratica, l'impresa si deve obbligatoriamente registrare al portale www.sistema.puglia.it ed eseguire la procedura di accreditamento denominata [Accreditamento Imprese] attiva nella pagina del bando. Una volta accreditata l'impresa potrà operare sulla propria pratica ed effettuare l'upload di tutta la documentazione utile al completamento delle verifiche istruttorie, eventualmente richiesta da Puglia Sviluppo SPA, come indicato nel precedente comma 7.

Art. 8 "modalità di ammissione e di erogazione dell'agevolazione"

1. Le domande possono essere inoltrate unicamente da un Soggetto Finanziatore accreditato o un Confidi (sul sito sistema.puglia è presente un utility con l'elenco dei soggetti accreditati) in via telematica attraverso la procedura *on line* "Titolo IV Internazionalizzazione" messa a disposizione all'indirizzo www.sistema.puglia.it.
2. L'invio telematico della domanda di agevolazione completa con tutta la documentazione relativa e corredata dell'imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972, sarà effettuato dal Soggetto Finanziatore, dopo aver proceduto alla verifica della conformità della domanda di agevolazione alle disposizioni del presente Avviso e solo successivamente alla deliberazione di concessione del finanziamento.
3. Il Soggetto Finanziatore deve deliberare il finanziamento bancario ed inviare telematicamente la domanda entro 6 mesi dalla data di ricevimento della stessa da parte del soggetto proponente, pena la decadenza della domanda di aiuto e la eliminazione della posizione telematica dalla procedura, salvo quanto previsto dal successivo art. 12, comma 2.
4. Il Soggetto Finanziatore o il Confidi, in fase di caricamento della domanda di aiuti nella procedura telematica (con contestuale generazione del codice pratica), deve procedere all'upload della domanda di agevolazione con firma digitale del titolare/legale rappresentante del soggetto proponente, utilizzando obbligatoriamente il modulo di domanda generato telematicamente, di cui all'apposito allegato (Allegato C).
5. Il Soggetto Finanziatore inserisce nella procedura telematica l'attestazione della presentazione domanda (Allegato D) sottoscritta con firma digitale.
6. A seguito di presentazione della domanda presso un Soggetto Finanziatore, ottenuto il codice pratica, l'impresa si deve obbligatoriamente registrare al portale www.sistema.puglia.it ed eseguire la procedura di accreditamento denominata [Accreditamento Imprese] attiva nella pagina del bando. Una volta accreditata l'impresa potrà operare sulla propria pratica ed effettuare l'upload di tutta la documentazione utile al completamento delle verifiche istruttorie.
7. Puglia Sviluppo S.p.A., ricevuta la domanda telematica (con tutti gli allegati previsti dal successivo art. 12 comma 3) di cui al comma 2, procede nel rispetto dell'ordine cronologico ad una verifica preliminare dei requisiti del Soggetto proponente, nonché dell'ammissibilità del codice Ateco e delle spese presentate nel progetto nell'ambito delle rispettive macrocategorie. Inoltre, effettua una valutazione qualitativa del progetto in relazione all'organizzazione ed alla dimensione del Soggetto proponente, con riferimento anche alla redditività ed alle prospettive di mercato e al piano finanziario derivante dalla gestione da cui risulti una valutazione coerente con i criteri dettagliati all'art. 11;
8. I progetti presentati dovranno superare, relativamente alla valutazione tecnica, la soglia stabilita all'art. 11.

9. La Regione, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, ricevuta la relazione istruttoria con esito positivo da Puglia Sviluppo, comunica al proponente, al Soggetto Finanziatore ed al Confidi (eventuale) l'esito della verifica preliminare di cui al precedente comma 7.
10. L'impresa, anche per il tramite del Soggetto Finanziatore o del Confidi, entro 2 mesi dalla documentata conclusione del progetto (ultimo titolo di spesa/fattura), inoltra la richiesta di erogazione del contributo unitamente a tutta la documentazione indicata nel successivo art. 13.
11. Puglia Sviluppo S.p.A., ricevuta la richiesta di erogazione del contributo con tutta la documentazione a corredo, a seguito di completamento del progetto da parte dell'impresa, procede, per quelle pratiche per le quali si è concluso positivamente l'esame istruttorio preliminare con l'emissione della determina provvisoria, all'ulteriore istruttoria tecnica, accertando la pertinenza e l'ammissibilità delle spese e, quindi, l'agevolabilità dell'iniziativa. L'attività istruttoria si conclude con l'elaborazione di una relazione.
12. La Regione provvede periodicamente, rispettando l'ordine cronologico di ricezione delle domande da parte dei Soggetti Finanziatori, all'ammissione definitiva ad agevolazione delle iniziative istruite positivamente da Puglia Sviluppo S.p.A., comunicando il provvedimento ai richiedenti, ai Soggetti Finanziatori ed all'eventuale Confidi.
13. La Regione, provvede alla erogazione in unica soluzione all'impresa del contributo in conto esercizio o in conto impianti in caso di capitalizzazione delle spese di cui al precedente articolo 5, comma 2, attualizzato al medesimo tasso con cui è calcolata l'agevolazione e di quello aggiuntivo di cui al comma 7 e comma 8 del medesimo articolo.
14. La richiesta di erogazione del contributo deve essere effettuata telematicamente sul "cruscotto impresa", ove si accede a seguito di accreditamento (art. 7 comma 8), entro due mesi dal completamento del progetto (data ultima fattura), a prescindere se abbia o meno ricevuto dalla Regione la determina di concessione provvisoria.

Art. 9 "Contributo finanziario"

1) Nel caso in cui il finanziamento concesso dal Soggetto Finanziatore risulti essere di importo almeno pari all'entità del progetto iniziale indicata nella domanda di agevolazione, i soggetti beneficiari non sono obbligati ad apportare il contributo finanziario previsto dall'articolo 15, comma 10, del Regolamento.

Art. 10 "Motivi di esclusione dall'ammissibilità al finanziamento"

1) Sono considerati motivi di esclusione dall'ammissibilità al finanziamento le seguenti condizioni:
   a. la trasmissione della domanda di agevolazione oltre la scadenza prevista nel bando;
   b. l'incompletezza della domanda, dei documenti allegati richiesti, nonché delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti prescritti e degli impegni conseguenti;
   c. la non conformità degli elementi risultanti dalla domanda, ovvero la irregolarità della medesima in relazione alle disposizioni previste dalla normativa di riferimento in materia di dichiarazioni sostitutive;
   d. l'utilizzo di modulistica non conforme a quella predisposta dalla Regione;
2) Qualora la domanda di agevolazione sia viziata o priva di uno o più requisiti disposti dalla normativa vigente e da quelli riportati nel presente bando, la domanda è esclusa dalla valutazione tecnico economica di ammissibilità al finanziamento.

Art. 11 "criteri di selezione"

1) L'iter istruttorio di ciascuna domanda di agevolazione sarà strutturato come di seguito indicato:
   a) verifica di ammissibilità formale;
   b) verifica del soddisfacimento dei criteri di ammissibilità sostanziale;
   c) valutazione tecnica

Ammissibilità formale

La verifica di ammissibilità formale è finalizzata ad accertare, secondo quanto disposto dal presente Avviso:
   a) la completezza e la regolarità formale della domanda di agevolazione e dei relativi allegati;
   b) il rispetto delle modalità previste per la presentazione della domanda e dei relativi allegati;
   c) la sussistenza dei requisiti del Soggetto proponente.

Sarà ritenuta inammissibile la proposta progettuale che risulti essere:
   a) prodotta con modalità di presentazione e modelli difformi da quelli contemplati dal presente Avviso;
   b) presentata da Soggetti aventi requisiti diversi da quelli indicati nel presente Avviso;
   c) presentata in violazione delle prescrizioni definite dal presente Avviso.

Ammissibilità sostanziale

La proposta ritenuta ammissibile a seguito dell'esito positivo delle verifiche di ammissibilità formale sarà sottoposta alla verifica del soddisfacimento di tutti i criteri di ammissibilità sostanziale di seguito indicati:

- coerenza con l'obiettivo specifico 3d Azione 3.5 (Interventi di rafforzamento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi) e con i contenuti del POR Puglia 2014/2020, nonché con il presente Avviso;
- rispetto del regolamento comunitario e regionale in materia di aiuti di Stato, così come di tutte le altre normative cogenti a livello nazionale e comunitario (specifico Azione 3.5).

Sarà ritenuta ammissibile alla successiva fase di valutazione tecnica la proposta progettuale che avrà soddisfatto **tutti** i precedenti criteri di ammissibilità sostanziale.

Valutazione tecnica

La proposta che avrà favorevolmente superato le verifiche di ammissibilità formale e sostanziale sarà sottoposta a valutazione tecnica secondo i seguenti criteri:

VALUTAZIONE TECNICA				
	DESCRIZIONE		**PUNTEGGIO MASSIMO PER SUB-CRITERIO**	**PUNTEGGIO TOTALE PER CRITERIO**
	A. Fattibilità tecnica ed economica-finanziaria del progetto (punteggio da attribuire secondo i parametri di cui alla tabella A)			**20**
	A.1 – Verifica coerenza piano di progetto		20	
	B. Coerenza tra dimensione del beneficiario e dimensione del progetto di intervento			
	B.1 – Verifica incidenza importo progetto su fatturato del Soggetto Proponente			**20**
	B.1.1	Se l'importo del progetto incide sul fatturato in termini percentuali al di sotto 20%	20	
	B.1.2	Se l'importo del progetto incide sul fatturato in termini percentuali tra il 20,01% ed il 40%	10	
	B.1.3	Se l'importo del progetto incide sul fatturato in termini percentuali oltre il 40,01%	0	
	C. Affidabilità del soggetto richiedente sotto il profilo patrimoniale, finanziario ed economico			
	C.1 – verifica del piano di copertura del progetto			**20**
	C.1.1	Se il progetto è interamente coperto da finanziamento bancario	20	
	C.1.2	Se il progetto è coperto tra il 70% ed il 99% da finanziamento bancario	10	
	C.1.3	Se il progetto è coperto al di sotto il 70% da finanziamento bancario	0	
	D. Compatibilità degli obiettivi di mercato indicati con la struttura e contenuti della proposta progettuale e le condizioni dei mercati esteri target (*punteggio da attribuire secondo i parametri di cui alla tabella A)*			**20**
	D.1 – Analisi delle prospettive di mercato		20	
			TOTALE (A+B+C+D)	**80**
			Soglia di sbarramento	**40/80**

In relazione ai **sub criteri A.1 e D.1** di cui alla su rappresentata griglia di valutazione si terrà conto della relazione tra il giudizio qualitativo di valutazione e i coefficienti di seguito specificati che dovranno essere moltiplicati per il corrispondente punteggio massimo stabilito.

Tab. A - Tabella dei coefficienti	
Giudizio qualitativo	**Coefficiente**
Eccellente	1,0
Sufficiente	0,5
Scarso/ Non valutabile	0,0

Art. 12 "Verifica preliminare a seguito di invio telematico della domanda"

1) Come disciplinato dal precedente articolo 8, comma 3, l'invio della domanda di agevolazione e della documentazione relativa sarà effettuata dal Soggetto Finanziatore solo successivamente alla deliberazione di concessione del finanziamento. La concessione del finanziamento bancario sarà considerata nella valutazione di cui al comma 7, del precedente articolo 8, integrando di per sé un giudizio positivo sulla rischiosità del progetto e sulla coerenza della copertura finanziaria.
2) Il Soggetto Finanziatore deve deliberare il finanziamento bancario ed inviare telematicamente la domanda entro **6 mesi** dalla data di ricevimento della stessa da parte dell'impresa proponente, pena la decadenza della domanda di aiuto dell'impresa e la eliminazione della posizione telematica dalla procedura. Nel caso in cui l'impresa presenti in prima istanza la domanda presso un Confidi accreditato, il termine è ridotto a 4 mesi ma decorre dalla data di trasmissione della pratica dal Confidi al Soggetto Finanziatore.
3) Il Soggetto Finanziatore o il Confidi dovrà procedere al caricamento di tutta la documentazione a corredo della domanda mediante upload su www.sistema.puglia.it. In particolare, deve essere allegata alla domanda telematica la seguente documentazione:

   - Allegato 1 – codici Ateco ammissibili;
   - Allegato A – Schema business plan;
   - Allegato B – Altre informazioni;
   - Allegato C – Domanda dell'impresa;
   - Allegato D – Dichiarazione di ammissibilità;
   - Allegato 2 – Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante attestante la dimensione dell'impresa;
   - atto costitutivo e statuto (se ricorre il caso);
   - preventivi;
   - Allegato 3 – formulario spese per servizi di consulenza;
   - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del consulente fiscale per l'IVA agevolabile (se ricorre il caso).
4) Puglia Sviluppo S.p.A., ricevuta la domanda inviata telematicamente dal Soggetto Finanziatore corredata della documentazione indicata al precedente comma, procede ad effettuare la verifica preliminare prevista dal precedente articolo 8, comma 7.
5) Per le proposte per le quali l'istruttoria risulti non positiva, la Regione comunicherà al soggetto proponente, al Soggetto Finanziatore ed al Confidi (eventuale) l'esito negativo e le relative motivazioni.

Art. 13 "Documentazione a corredo della domanda di erogazione del contributo"

1) Ai sensi del precedente articolo 8, comma 9, l'impresa, anche per il tramite del Soggetto Finanziatore o del Confidi, entro 2 mesi dalla documentata conclusione del progetto (ultimo titolo di spesa/fattura), inoltra telematicamente a Puglia Sviluppo S.p.A. la richiesta di erogazione con tutta la documentazione a corredo. A tal fine, l'impresa si deve obbligatoriamente registrare al portale www.sistema.puglia.it ed eseguire la procedura di accreditamento denominata **[Accreditamento Imprese]** attiva nella pagina del bando (come previsto dal precedente articolo 7 comma 8). Una volta accreditata l'impresa potrà operare sulla propria pratica ed effettuare l'upload di tutta la documentazione utile al completamento delle verifiche istruttorie.
2) A corredo della richiesta di erogazione, è necessario nella sezione "richiesta di erogazione del contributo" nel cruscotto impresa, compilare i campi previsti e caricare mediante upload su www.sistema.puglia.it la documentazione presente in originale presso la sede legale, riportata nel box che segue, che verrà trasmessa con firma digitale:

Documentazione da allegare alla richiesta di erogazione:

a. Richiesta di erogazione del contributo;
b. il contratto di finanziamento;
c. la documentazione attestante l'avvenuta erogazione del finanziamento (contabili bancarie ed estratti conto bancari intestati al Soggetto proponente) ovvero in alternativa attestazione della banca riportante l'avvenuto accredito del mutuo;

d. copia dei titoli di spesa e nel caso di fatturazione elettronica si dovrà allegare il file in pdf o in html delle fatture (contenenti i dati descrittivi del titolo di spesa) che l'impresa riceve dal fornitore tramite il sistema di interscambio dell'Agenzia delle Entrate o dal Provider esterno (autorizzato mediante delega esplicita della quale allegherà copia) o attraverso posta elettronica aziendale;
e. documentazione bancaria attestante l'avvenuto pagamento a saldo dei titoli di spesa (copie assegni, RIBA, contabili bonifico corredati da contabili bancarie ed estratti conto bancari o liste movimenti firmate e timbrate dalla banca intestati al Soggetto proponente);
f. tutta la documentazione "output" prodotta delle spese ammissibili deve essere annullata con la dicitura "Operazione cofinanziata dall'Unione europea – P.O. Puglia 2014-2020 – Fondo FESR – Asse prioritario III – obiettivo specifico 3d Azione 3.5";
g. copia del libro giornale riportante la registrazione delle spese previste nel progetto rendicontato e per ciascuna spesa deve essere attribuita una codifica riferita alla misura agevolativa (codice pratica + Azione 3.5), che ne consenta una chiara identificazione;
h. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DSAN) di conformità delle copie delle fatture (formato elettronico) e delle attestazioni di pagamento ai documenti originali (da scaricare area modulistica);
i. Dichiarazione (DSAN) sostitutiva di atto notorio prevista dall'art. 11 comma 4 del Regolamento n. 17 del 30/09/2014 (da scaricare area modulistica);
j. Documentazione comprovante l'applicazione della normativa comunitaria in tema di pubblicità e informazione conforme all'Art. 20 del presente avviso.

3) Tutti i pagamenti (con assegni, RIBA, bonifici, cambiali) dei titoli di spesa devono transitare su un conto corrente intestato al Soggetto proponente.
4) Per progetti di particolare complessità ed entità potrà essere richiesta una perizia giurata di un tecnico abilitato iscritto all'albo attestante la congruità dei costi e la funzionalità di tutte le spese previste nel piano di progetto proposto alle agevolazioni, con in allegato la documentazione da cui si evinca il criterio utilizzato per la verifica di congruità dei costi (ad es. preventivi di altri fornitori per beni aventi caratteristiche simili).
5) I titoli di spesa comprensivi di IVA (se ricorre) devono risultare interamente saldati, pertanto, in presenza di documentazione attestante il parziale pagamento del titolo di spesa, lo stesso verrà considerato inammissibile;
6) La Regione Puglia, anche attraverso Puglia Sviluppo S.p.A., ricevuta la Richiesta di Erogazione trasmessa telematicamente dal soggetto accreditato/soggetto finanziatore corredata della documentazione indicata al comma n. 2, procede ad effettuare l'istruttoria tecnica come previsto dal precedente articolo 8, comma 10;
7) La documentazione riferita all'operazione finanziata dovrà essere conservata e resa disponibile per eventuali verifiche e/o controlli per i cinque anni successivi alla data di ultimazione dell'investimento.

Art. 14 "Richiesta di cambio Soggetto Finanziatore"

1) Nel caso in cui, prima della presentazione della domanda a Puglia Sviluppo S.p.A. da parte del Soggetto Finanziatore e, quindi, prima dell'invio telematico della domanda, l'impresa decida di rivolgersi ad altro Soggetto Finanziatore, per il medesimo progetto, ai fini dell'ammissibilità delle spese rileva la data di presentazione della domanda al primo Soggetto Finanziatore. Tale circostanza – cambio del Soggetto Finanziatore per un medesimo progetto oggetto di domanda di agevolazione – è consentita una sola volta e sarà debitamente comunicata dall'impresa proponente a Puglia Sviluppo S.p.A. direttamente sulla procedura telematica con apposita comunicazione prodotta sul sito www.sistema.puglia.it e seguita da apposita richiesta telematica di valutazione della domanda da parte dell'ultimo Soggetto Finanziatore. Dalla data di autorizzazione del cambio del SF da parte di Puglia Sviluppo S.p.A., decorrono nuovamente i 6 mesi entro i quali la domanda deve essere trasmessa telematicamente, pena la decadenza della domanda di aiuto dell'impresa e la eliminazione della posizione telematica dalla procedura.

Art. 15 "Variazioni al programma approvato"

1) Come indicato nell'art. 7 del Regolamento il progetto ammesso alle agevolazioni, salve cause di forza maggiore, non può essere modificato in corso di esecuzione, negli obiettivi, attività e risultati attesi.
2) Eventuali variazioni in aumento dell'ammontare del progetto rispetto a quanto indicato nella comunicazione di ammissione alle agevolazioni non potranno comportare, in nessun caso, aumento dell'onere a carico della finanza pubblica.

Art. 16 "Revoca dei contributi"

1) La Regione (anche per il tramite di Puglia Sviluppo S.p.A.) si riserva in ogni tempo la facoltà di accertare direttamente, sia presso la banca sia presso l'impresa, la sussistenza delle condizioni e finalità del progetto ammesso ai contributi.
2) Si procederà alla revoca delle agevolazioni nei seguenti casi:
   a) se per le spese oggetto del programma agevolato siano state assegnate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme – inquadrabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato di Roma – disposte da leggi nazionali statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche e tale circostanza venga rilevata dalla Regione, da Puglia Sviluppo S.p.A. e/o dalla Commissione nel corso delle istruttorie e/o degli accertamenti e/o delle ispezioni senza che il Soggetto Beneficiario ne abbia dato precedente segnalazione;
   b) se sia variata, senza l'autorizzazione della Regione, nel corso dell'attuazione del progetto, la localizzazione dell'intervento rispetto a quella originariamente prevista. Le agevolazioni sono, altresì, interamente revocate anche in caso di delocalizzazione così come definita al precedente articolo 3, comma 2. L'importo del beneficio da restituire per effetto della revoca è maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione dell'aiuto;
   c) nel caso in cui le imprese, terminato l'intervento ammesso a finanziamento, non risultino in regola con le norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
   d) risultino violate le disposizioni di cui alla legge regionale n. 28 del 26 ottobre 2006 (Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare);
   e) qualora il programma ammesso alle agevolazioni non venga ultimato entro i termini previsti dai bandi o avvisi, fatti salvi gli effetti di eventuali proroghe concesse per casi eccezionali;
   f) qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;

3) Si procederà, inoltre, alla revoca delle agevolazioni se:
   a) Il progetto non sia completato entro 24 mesi dalla comunicazione di ammissione alle agevolazioni effettuata dalla Regione;
   b) l'impresa non fornisca entro i termini indicati al precedente art. 7 comma 7, tutta la documentazione richiesta necessaria al completamento delle procedure istruttorie.
4) In caso di motivata necessità determinata dalla tipologia di progetto previsto, sarà possibile accordare eventuale proroga del termine di cui alla lettera a) del precedente comma.
5) L'importo del beneficio da restituire per effetto della revoca è maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione dell'aiuto.
6) L'importo del beneficio da restituire per effetto della revoca è maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione dell'aiuto, maggiorato di cinque punti percentuali nelle ipotesi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), f) del comma 2.

Art. 17 "Subentro nella titolarità delle agevolazioni"

1) È consentito che, successivamente alla domanda di agevolazione, al soggetto richiedente ne subentri un altro a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda risultante da atto pubblico o scrittura privata con firme autenticate da notaio.
2) Il soggetto proponente deve trasmettere istanza motivata, sottoforma di atto notorio, a Puglia Sviluppo S.p.A. rilasciando adeguate motivazioni alla base della scelta di procedere a tale operazione (fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda). Prima di perfezionare tale operazione, il soggetto proponente deve attendere l'autorizzazione scritta da parte di Puglia Sviluppo S.p.A. Successivamente, il nuovo soggetto può richiedere di subentrare nella titolarità della domanda e, qualora già emessa, della concessione delle agevolazioni fornendo tutta la documentazione relativa al subentro nella titolarità delle agevolazioni.
3) Il soggetto subentrante deve possedere i medesimi requisiti, richiesti per l'accesso alle agevolazioni ai sensi del Titolo IV – Internazionalizzazione, del soggetto cedente.
4) L'impresa che procede, senza autorizzazione preventiva, a perfezionare una delle operazioni straordinarie su indicate, che determina la variazione del Soggetto proponente e/o beneficiario delle agevolazioni, è soggetta alla revoca delle agevolazioni o se non ancora ottenute, la domanda di aiuti è esclusa dalla fase di valutazione e, pertanto, dichiarata non ammissibile.

Art. 18 "Affitto di azienda o di ramo di azienda"

1) Nel caso in cui un'impresa, che ha presentato domanda di agevolazioni ai sensi del presente Avviso per un programma che essa stessa intende sostenere o che ha sostenuto nell'ambito di una propria unità produttiva, abbia intenzione di cedere ad un altro soggetto, mediante contratto di affitto, la gestione dell'azienda o del ramo d'azienda nell'ambito del quale si sviluppa il detto programma, essa può, in particolari ed eccezionali casi e fornendo le necessarie garanzie, rispettivamente, avanzare una specifica istanza tesa al mantenimento della validità della domanda stessa o dell'eventuale determina di concessione.
   Tale operazione, nel caso di fitto di ramo di azienda, può essere consentita per ogni impresa per un solo ramo di azienda.
2) Il soggetto proponente deve trasmettere istanza motivata di autorizzazione alla cessione dell'azienda con contratto di affitto, sottoforma di atto notorio, a Puglia Sviluppo S.p.A e nella stessa deve indicare le motivazioni che stanno alla base della decisione e che impediscono o rendono non conveniente la continuazione della gestione in proprio, le notizie e le informazioni sul soggetto subentrante nella conduzione e su ogni altro elemento utile alla valutazione, circa le necessarie garanzie che venga salvaguardato, a seguito dell'operazione di affitto, l'interesse pubblico che potrebbe condurre o che ha condotto alla concessione delle agevolazioni. Inoltre, il soggetto proponente deve dichiarare che rimane, comunque, l'unico titolare delle agevolazioni, mantiene la piena ed esclusiva responsabilità in ordine al mancato rispetto di tali impegni e della conseguente eventuale revoca delle agevolazioni anche se dipendente da comportamenti tenuti dal conduttore.
3) Il soggetto subentrante deve possedere i medesimi requisiti, richiesti per l'accesso alle agevolazioni ai sensi del Titolo IV – Internazionalizzazione, del soggetto cedente.
4) L'impresa che procede, senza autorizzazione preventiva, a perfezionare l'operazione di cessione in affitto su indicate è soggetta alla revoca delle agevolazioni o se non ancora ottenute, la domanda di aiuti è esclusa dalla fase di valutazione e, pertanto, dichiarata non ammissibile.

Art. 19 "Cessione del credito"

1) È consentito che l'impresa titolare delle agevolazioni possa rilasciare regolare procura speciale all'incasso o effettuare cessioni di credito in relazione alle agevolazioni medesime. A tal fine le cessioni del credito e le procure speciali devono essere notificate alla REGIONE per la conseguente presa d'atto; in attesa della citata presa d'atto e della certificazione antimafia, l'erogazione delle agevolazioni resta sospesa.

Art. 20 "Obblighi di pubblicità e informazione"

1) I soggetti beneficiari sono tenuti all'applicazione della normativa comunitaria in tema di pubblicità e informazione circa il finanziamento con fondi comunitari ai sensi dell'Allegato XII, Sezione 2.2, al Reg. (UE) n. 1303/2013 e del Reg. (UE) n. 821/2014 (richiamo al cofinanziamento comunitario delle operazioni, impiego dell'emblema dell'Unione Europea con indicazione del Fondo Strutturale).
2) Durante la partecipazione ad eventi fieristici previsti dal progetto, il soggetto beneficiario si obbliga a riportare sui pannelli dello stand la stringa dei loghi e la fonte di cofinanziamento, di dimensioni adeguate ad una agevole lettura e comunque non inferiori ad altri loghi eventualmente presenti sui pannelli.
3) Durante l'attuazione del progetto il soggetto beneficiario dovrà fornire sul sito web dell'impresa (o del raggruppamento), ove esistente, una breve descrizione dell'operazione (in proporzione al livello del sostegno e corredata dalla presenza della stringa dei loghi) indicando le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione.
4) La stringa dei loghi di cui ai commi precedenti è resa disponibile sul sito web http://www.sistema.puglia.it/internazionalizzazione.

Art.21 "Trattamento dei dati personali"

1) Ai sensi del D. lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (Codice Privacy) e del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 679 del 27/04/2016, la Regione Puglia informa che i dati forniti e richiesti dal presente Avviso e dagli allegati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dall'Avviso. Per lo svolgimento delle attività previste dall'Avviso, la Regione si avvale del supporto operativo di Puglia Sviluppo S.p.A., che interviene in qualità di Responsabile del trattamento per la gestione delle attività connesse alla disamina della domanda di ammissione alle agevolazioni. Le informazioni raccolte saranno utilizzate con strumenti informatici e non, secondo le modalità inerenti le finalità suddette. Per dare corso a quanto dichiarato, i dati potranno essere utilizzati dai dipendenti della Regione Puglia, nonché di Puglia Sviluppo, in qualità di responsabili o incaricati del trattamento e comunicati ad altri enti terzi, che prendono parte ai processi operativi, o in ottemperanza a specifici obblighi di legge.
2) Laddove l'impresa proponente risultasse beneficiaria del finanziamento, le informazioni riferite all'impresa, relative al progetto presentato, potranno essere pubblicate sul sito internet www.sistema.puglia.it, sul sito istituzionale della Regione Puglia – sezione Amministrazione Trasparente e sul portale del POR Puglia 2014-2020 in

ottemperanza agli obblighi di pubblicità prescritti dalla Legge Regionale del 20 giugno 2008, n. 15 "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia", dalla normativa comunitaria (Reg. UE 1303/2013), nonché dalla normativa sulla trasparenza amministrativa (Decreto legislativo n. 33/2013 e s.m.i.).

3) Per avere maggiore chiarezza di quanto riferito nonché per conoscere l'elenco aggiornato dei Responsabili e per esercitare i diritti di accesso, rettifica, opposizione al trattamento e gli altri diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs.196/2003 (Testo Unico – Codice Privacy) ci si potrà rivolgere a: Regione Puglia, Corso Sonnino, 177 – 70121 Bari.
4) Al fine dell'applicazione dell'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro - pantouflage o revolving doors), le imprese beneficiarie si impegnano a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, a non attribuire incarichi ad ex dipendenti dell'Amministrazione regionale, che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Regione Puglia nei propri confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con la Regione Puglia.

Art. 22 "Responsabile del procedimento"

1) Il Responsabile del procedimento è il Dr. Giovanni Alessio Quintieri, funzionario in servizio presso Regione Puglia - Sezione Internazionalizzazione.

Art. 23 "PER INFORMAZIONI"

1) Nella pagina web dell'avviso saranno attivi i seguenti servizi on-line:
   a) **Richiedi Info** per le richieste di chiarimento sul procedimento, la gestione sarà a cura dei referenti di Puglia Sviluppo S.p.A.;
   b) **Supporto Tecnico** per avere assistenza sull'utilizzo della procedura telematica, la gestione sarà a cura del Centro Servizi Sistema Puglia.

   Per l'utilizzo di questi servizi è necessaria la registrazione al portale, e la risposta verrà inviata via e-mail dal portale all'indirizzo specificato per la registrazione dall'utente richiedente.

   Inoltre, sempre sulla pagina del bando sarà attivo un servizio **FAQ** attraverso il quale la Regione metterà a disposizione un archivio delle domande più frequenti pervenute agli uffici regionali.